

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 14-5115

**Approvazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, dello schema di Accordo con le Regioni Liguria e Lombardia per la reciproca collaborazione, nell'ambito delle materie definite dalla legge n. 353/2000, finalizzata all'attuazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;
- la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, come da ultimo modificata dal decreto-legge 120/2021, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, assegna alle Regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, prevede che, ferme restando le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano attribuite competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi;
- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, all'articolo 11, comma 1, lettera m,) prevede che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: (...) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

Richiamati:

- la legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018 (vigente dal 26/10/2018) “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)” e specificamente l'articolo 1 commi 2 e 3, e gli articoli 2 e 3;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020: Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. (GU Serie Generale n. 56 del 05-03-2020);

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2020: formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP). (GU Serie Generale n. 238 del 25-09-2020);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 23-2578 del 18 dicembre 2020 “Disposizioni sulla convenzione, per gli anni 2021-2022, con il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte, per l’impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3-2683 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato, ai sensi del D.lgs. 117/2016 articolo 13, comma 5, lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito di materie di competenza regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 9-3148 del 30 aprile 2021 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 177/2016, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 10-2996 del 19.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 11-4162 del 26.11.2021 con la quale sono state approvate le nuove Procedure Operative antincendi boschivi del Piemonte.

Premesso, inoltre, che

- tra le attività previste dalla citata legge n. 353/2000, come confermate in capo alla Regione anche dal D.lgs 1/2018 all’articolo 11, quelle legate alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, rivestono fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio boschivo;
- tali attività possono trovare una più efficace attuazione attraverso il coinvolgimento delle regioni anche limitrofe, che consenta il reciproco supporto in quelle situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle singole Regioni risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi concomitanti;
- al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ogni anno, in occasione dell’avvio della annuale campagna estiva antincendio boschivo (AIB), ha assunto, in data, 7 maggio 2021, le “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”, per la campagna estiva 2021, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 126 del 28/05/2021 nelle quali si prevede che “le Amministrazioni regionali e le Province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell’ambito delle quali trovare un’appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio;
- in linea con quanto sopra considerato, già nell’autunno 2016 le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte (DGR 33-4078 del 17 ottobre 2016) hanno sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa, della durata di cinque anni, per assicurare un reciproco supporto nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Dato atto che:

- la collaborazione scaturita dal suddetto Protocollo si è dimostrata efficace in diverse occasioni, in quanto ha consentito una rapida risposta alle esigenze operative, reciprocamente manifestate sia in fase di emergenza sia in momenti addestrativi e formativi;
- è interesse delle Regioni proseguire, nell'ambito di un quadro istituzionale rinnovato, la collaborazione interregionale già avviata, sulla base di un nuovo accordo, che tenga conto anche delle modifiche normative sopravvenute in materia, ed in particolare di quelle ex D. lgs. n. 177/2016, che, all'articolo 9, attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in luogo del soppresso Corpo Forestale dello Stato, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi;
- con nota prot. 227 del 07.02.2022, l'Assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, ha comunicato di voler confermare la volontà di collaborazione interregionale con le Regioni confinanti, che negli anni ha prodotto reciproco arricchimento di idee, tecniche e strategie, anche attraverso scambi conoscitivi ed esercitativi, estremamente utili alla crescita del Sistema Antincendi boschivi.

Preso atto che, come da documentazione agli atti, gli Assessori alla Protezione civile della Regione Lombardia e della Regione Liguria hanno confermato la propria adesione con nota, rispettivamente, prot. Z1.2022.0005359 del 16/02/2022 e prot. 153439 del 22.02.2022.

Dato atto, inoltre, che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha avviato, d'intesa con le strutture tecniche delle altre due Regioni, un percorso condiviso, che ha portato alla definizione di uno schema di accordo, di durata quinquennale, che:

individua, quali ambiti di applicazione:

- a) interventi in emergenza su tutto il territorio regionale;
- b) interventi a cavallo dei confini amministrativi regionali;
- c) attività programmate, quali gemellaggi, formazione/addestramento, esercitazioni;
- d) raccordo operativo tra le rispettive Centrali Operative COR (Centro Operativo Regionale)/SOUP (Sala Operativa Unificate Permanente);

prevede che tali ambiti siano finalizzati a contenere le superfici percorse dal fuoco, ottimizzare l'impegno delle forze, garantire la sicurezza degli operatori, perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;

rinvia ad un successivo provvedimento dirigenziale i contenuti tecnici e le procedure attuative.

Richiamato che la legge n. 241/1990 all'articolo 15 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Ritenuto, pertanto:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo, di durata quinquennale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con le Regioni Liguria e Lombardia, per la reciproca collaborazione che si inquadra nell'ambito delle materie definite dalla legge n. 353/2000 e che è volta all'attuazione

delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in ossequio alle procedure operative contenute nei rispettivi Piani regionali antincendi boschivi;

- di demandare all'Assessore regionale "Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini" la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della sottoscrizione stessa;
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la redazione, d'intesa con le altre due Regioni, di apposite procedure tecnico operative, attuative dell'accordo stesso.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- a) di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo, di durata quinquennale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con le Regioni Liguria e Lombardia, per la reciproca collaborazione che si inquadra nell'ambito delle materie definite dalla legge n. 353/2000 e che è volta all'attuazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in ossequio alle procedure operative contenute nei rispettivi Piani regionali antincendi boschivi;
- b) di demandare all'Assessore regionale "Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini" la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della sottoscrizione stessa;
- c) di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la redazione, d'intesa con le altre due Regioni, di apposite procedure tecnico operative, attuative dell'accordo stesso;
- d) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo, 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22; nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

# **SCHEMA DI ACCORDO TRA LE REGIONI LIGURIA, LOMBARDIA E PIEMONTE PER UN RECIPROCO SUPPORTO IN ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI**

**TRA**

**La Regione Liguria (C.F. 00849050109) rappresentata dall'Assessore Giacomo Raul Giampedrone autorizzato con deliberazione della Giunta regionale N. del...**

**E**

**La Regione Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata dall'Assessore Pietro Foroni, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale N° \*\*\* del \***

**E**

**La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dall'Assessore Marco Gabusi, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del**

Premesso che:

- la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, come da ultimo modificata dal Decreto-legge 120/2021, convertito con modificazioni dalla L.8 novembre 2021, n.155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, assegna alle Regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- tra le attività previste dalla citata legge n. 353/2000, come confermate in capo alla Regione anche dal Dlgs 1/2018 all'art.11, quelle legate alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, rivestono fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio boschivo;
- tali attività possono trovare una più efficace attuazione attraverso il coinvolgimento delle regioni anche limitrofe, che consenta il reciproco supporto in quelle situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle singole Regioni risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi concomitanti;
- al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ogni anno, in occasione dell'avvio della annuale campagna estiva antincendio boschivo (AIB), ha assunto, in data, 7 maggio 2021, le “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”, per la campagna estiva 2021, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 126 del 28/05/2021 nelle quali si prevede che “le Amministrazioni regionali e le Province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del

volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio”;

Dato atto che:

- in linea con quanto sopra premesso, già nell'autunno 2016 le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte hanno sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa per assicurare un reciproco supporto nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, della durata di cinque anni;

Considerato che:

- il protocollo di cui sopra è scaduto nel mese di ottobre 2021;
- la collaborazione scaturita dal Protocollo si è dimostrata efficace in diverse occasioni, in quanto ha consentito una rapida risposta alle esigenze operative, reciprocamente manifestate sia in fase di emergenza sia in momenti addestrativi e formativi;
- è interesse delle Regioni proseguire, nell'ambito di un quadro istituzionale rinnovato, la collaborazione interregionale già avviata, sulla base di un nuovo accordo, che tenga conto anche delle modifiche normative sopravvenute in materia, ed in particolare di quelle ex D. lgs. n. 177/2016, che, all'art. 9, nell'attribuire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in luogo del soppresso Corpo Forestale dello Stato, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, prevede:
  - il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;
  - il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
  - la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
- a tal fine le Regioni hanno avviato un percorso condiviso, che ha portato alla definizione del presente accordo, che individua modalità comuni per un reciproco supporto nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - pianificando anticipatamente le modalità di attivazione dei contingenti di Volontari e/o dei mezzi regionali, nonché il coordinamento degli interventi nell'ottica di
  - ridurre le tempistiche della risposta operativa,
  - contenere le superfici percorse dal fuoco,
  - ottimizzare l'impegno delle forze,
  - garantire la sicurezza degli operatori,
  - perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione,demandando ad un successivo atto i contenuti tecnici e le procedure attuative.

Tutto ciò premesso:

Si conviene e si stipula quanto segue

## **Articolo 1 PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Articolo 2 OGGETTO E FINALITÀ'**

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione reciproca tra le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, che si inquadra nell'ambito delle materie definite dalla legge n. 353/2000 e che è volta all'attuazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in ossequio alle procedure operative contenute nei rispettivi Piani regionali antincendi boschivi.
2. Nello specifico le attività sopraccitate possono riguardare, oltre all'intervento diretto a contrastare l'emergenza - con l'impiego di personale volontario a terra, attrezzature e mezzi operativi, ivi compresi i mezzi aerei regionali – anche attività di gemellaggi programmati con fine preventivo, nonché attività di formazione/addestramento ed esercitazioni.
3. L'ambito territoriale di applicazione della collaborazione, coincide con il territorio delle singole Regioni.

## **Articolo 3 AMBITI DI COOPERAZIONE**

1. L'ausilio operativo, rappresentato dai contingenti di Volontari e mezzi aerei regionali, fornito dalle Parti è assicurato attraverso:
  - a) *interventi in emergenza su tutto il territorio regionale*: tali azioni non possono essere pianificate preventivamente in quanto vengono attuate in quelle situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle parti risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi;
  - b) *interventi a cavallo dei confini amministrativi regionali*: comportano la tempestiva segnalazione di incendi che si verificano nelle aree prossime ai confini regionali, l'allertamento delle squadre del volontariato AIB dei territori confinanti, nonché l'impiego delle stesse squadre del volontariato AIB e dei mezzi aerei regionali;
  - c) *attività programmate*: fanno riferimento ad iniziative di gemellaggio, formazione/addestramento ed esercitazioni, da concordare di volta in volta, secondo le necessità delle singole Regioni; fanno altresì riferimento alla necessità di rendere tra loro compatibili mezzi e attrezzature A.I.B. dei tre Sistemi regionali A.I.B., anche attraverso proposte progettuali comuni da presentare su linee di finanziamento extraregionali;
  - d) *raccordo operativo tra le rispettive Centrali Operative COR (Centro Operativo Regionale)/SOUP (Sala Operativa Unificate Permanente)* con particolare riferimento ai punti a) e b), finalizzato alla valutazione dello scenario in atto e



- conseguente espressione di esigenze operative, ai fini della formale richiesta di concorso/supporto da parte della regione colpita.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni definiscono e concordano apposite modalità attuative, secondo procedure tecnico-amministrative predisposte dalle proprie strutture tecniche competenti.

#### **Articolo 4 IMPIEGO DEL VOLONTARIATO**

1. Ogni Regione garantisce che il personale volontario che interviene nelle attività di cui all'articolo 2 commi 1 e 2 del presente Accordo, sia:
  - a) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato,
  - b) idoneo, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza,
  - c) in possesso della copertura assicurativa estesa, come minimo, al territorio nazionale.

#### **Articolo 5 ONERI**

1. I benefici, di cui agli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo n. 1/2018 sono assicurati dalla Regione colpita richiedente il concorso/supporto, al personale volontario che interviene nelle azioni di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del presente Accordo, secondo modalità da concordare da parte delle strutture regionali tecniche competenti.
2. I costi ascrivibili all'impiego dei mezzi aerei regionali, da parte della regione chiamata al concorso/supporto sono a carico della regione colpita.

#### **Articolo 6 INFORMATIVA PRIVACY**

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione del presente Accordo, in conformità e nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nei limiti delle attività e per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione stessa per il tempo strettamente necessario. Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

#### **Articolo 7 DURATA DELL'ACCORDO**

1. Il presente Accordo ha durata quinquennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, ferma restando la possibilità per le Parti di recedere anteriormente alla scadenza.